

CONVENZIONE

Il giorno 23/12/2021 con la presente convenzione

Tra

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti, avente sede in Rieti alla Piazza Vittorio Emanuele II n.17 CAP 02100, in persona del suo Presidente *pro tempore*, Ing. VITALIANO PASCASI, c.f. PSCVLN67R04A315U (di seguito, per brevità, anche “**l’Ordine Professionale**”)

e

L’Avv. CHIARA MESTICHELLI, nata a Rieti il 29/04/1970, c.f. MSTCHR70D69H282G e residente in Rieti alla Via Garibaldi n. 268, con Studio in Rieti alla Via Garibaldi n. 264/E, tel. 0746/280974, cell. 393/9359949, e-mail: chiaramesticelli@me.com (di seguito, per brevità, anche “**l’Avvocato**”)

Premesso che

- a) l’Avvocato ha maturato esperienza professionale pluriennale in materia di previdenza e assistenza, come risulta dal *curriculum vitae* allegato, nonché acquisito competenza specifica in materia di previdenza degli architetti e ingegneri, materie di specifico interesse dell’Ordine Professionale e dei suoi iscritti;
- b) è interesse dell’Ordine professionale offrire ai propri iscritti un servizio di consulenza legale specialistico e di elevata professionalità nelle materie suddette a tariffe prefissate e calmierate;
- c) l’Avvocato ha manifestato la disponibilità a svolgere attività di consulenza stragiudiziale e attività difensiva giudiziale in favore degli iscritti all’Ordine Professionale che decideranno di avvalersi della relativa prestazione, sulla base di tariffe concordemente fissate tra l’Avvocato e l’Ordine Professionale e alle condizioni qui di seguito pattuite,
Tanto premesso, tra le parti

si conviene e stipula

quanto segue

1) Premesse.

La premessa è pattizia e costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

2) Oggetto della convenzione.

La presente convenzione ha la finalità di organizzare e fornire a tutti gli iscritti all'Ordine Professionale che ne facciano richiesta un servizio di consulenza legale, stragiudiziale e giudiziale, nella materia del trattamento previdenziale di Ingegneri e Architetti.

3) Durata.

La presente convenzione ha la durata di quattro anni e alla scadenza è da intendersi rinnovata tacitamente per lo stesso periodo, e così di quadriennio in quadriennio, salvo formale disdetta da comunicarsi, a mezzo posta elettronica certificata (Pec), almeno sei mesi antecedenti la prima o le successive scadenze.

In caso di disdetta, restano salvi gli incarichi già assunti dall'Avvocato per effetto e in esecuzione della convenzione, che dunque verranno portati a compimento dallo stesso, fino alla pronuncia della sentenza del grado in essere al momento della disdetta ovvero alla definizione del grado con qualunque altro modo previsto dall'ordinamento giuridico, e sempre in applicazione delle condizioni economiche e giuridiche previste dalla presente convenzione.

4) Recesso

Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente convenzione, per gravi motivi, da comunicarsi all'altra parte mediante missiva scritta, inviata tramite Pec, e dando comunque un preavviso di almeno 6 mesi.

In caso di recesso, restano salvi gli incarichi già assunti dall'Avvocato per effetto e in esecuzione della convenzione, che dunque verranno portati a compimento dallo stesso, fino alla pronuncia della sentenza del grado in essere al momento della disdetta ovvero alla definizione del grado con qualunque altro modo previsto dall'ordinamento giuridico, e sempre in applicazione delle condizioni economiche e giuridiche previste dalla presente convenzione.

5) Obblighi dell'Avvocato.

L'avvocato si impegna a svolgere in favore degli Iscritti, anche avvalendosi di collaboratori dal medesimo individuati, Attività di Patrocinio consistente in:

- assumere, su domanda dei singoli iscritti all'Albo che ne facciano espressa richiesta, il patrocinio legale degli stessi, per la loro rappresentanza, sia in sede stragiudiziale sia in giudizio, nelle azioni e/o difese necessarie innanzi alla magistratura civile e amministrativa per la tutela

dei loro diritti e/o interessi in tema di trattamento previdenziale di Ingegneri e Architetti, praticando le condizioni economiche di cui al successivo articolo 5.1 e in esecuzione del contratto di prestazione d'opera che pure si allega alla presente convenzione, quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato A);

- rendere edotto l'iscritto-cliente, prima del conferimento del mandato, dei costi e delle spese della procedura, nonché del probabile esito del giudizio;
- tenere informato l'iscritto-cliente in ordine allo stato e all'andamento del giudizio patrocinato.

5.1) Conferimento incarico. Compenso. Spese.

L'Avvocato si impegna a eseguire la prestazione oggetto di incarico in favore degli Iscritti dietro corresponsione di un compenso basato sulle tariffe ministeriali previste dall'Equo compenso, che si allegano alla presente convenzione, calcolato secondo lo scaglione economico - di volta in volta - di riferimento, applicando una riduzione del 30%. Riduzione che rende le tariffe offerte prossime ai minimi tariffari.

La proposta viene formulata senza vincoli in ordine al numero minimo di professionisti da assistere.

Sono, inoltre, a carico di ciascun singolo Iscritto le spese relative alla controversia patrocinata, quali: contributo unificato, marche da bollo, spese di notifica, spese di registrazione, nonché spese di domiciliazione, le quali dunque dovranno essere anticipate dall'Iscritto o dagli Iscritti, all'atto del conferimento dell'incarico e al fine di consentirne l'espletamento, ovvero sollecitamente corrisposte al momento della insorgenza del debito, come idoneamente documentato.

6) Facoltà di non accettare l'incarico

L'Avvocato tratterà le questioni sottoposte, accordando la precedenza alle questioni obiettivamente più urgenti.

L'Avvocato si riserva il diritto di non accettare il singolo incarico, a proprio insindacabile giudizio, dandone comunicazione scritta e motivata all'Iscritto e all'Ordine Professionale, qualora – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – la richiesta sia:

- (i) incomprensibile;
- (ii) contraria a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume;
- (iii) non inerente le materie oggetto di convenzione;

7) Condizioni di incompatibilità.

L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi a esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara (i) di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari e d'incarico professionale con Inarcassa o INPS, con riferimento alla materia previdenziale di Architetti e Ingegneri, che comunque si impegna a non assumere, per tutta la durata della presente convenzione, (ii) di non avere alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato, alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Ordine Professionale l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità qui richiamate.

La violazione delle predette prescrizioni, da parte dell'Avvocato, costituisce grave motivo di recesso per l'Ordine Professionale.

8) Obblighi di correttezza e buona fede esecutiva

L'Ordine Professionale si impegna a:

- diffondere, tra i propri iscritti, l'esistenza della Convenzione, una volta sottoscritta, e le opportunità offerte dai servizi legali oggetto di convenzione;
- comunicare all'Avvocato eventuali novità giuridiche, normative e contrattuali, relative alle problematiche previdenziali degli Iscritti, compatibilmente con i documenti e notizie di cui l'Ordine Professionale è, di norma, a conoscenza.

9) Controversie.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviando alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

La sottoscrizione della presente convenzione costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Per ogni controversia dovesse insorgere tra le parti della convenzione in ordine alla interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione è competente il Tribunale di Rieti.

10) Privacy

Le parti si impegnano a tenere riservato il contenuto di detta convenzione e a non diffonderlo a terzi, a esclusione dei propri iscritti sui quali pure grava il divieto di diffusione della stessa, e a tutela del quale divieto l'Ordine Professionale svolgerà adeguata vigilanza. La presente convenzione si compone di n. 4 pagine le quali vengono, da entrambe le parti, lette, confermate e sottoscritte.

Letto Confermato e Sottoscritto

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti

Il Legale Rappresentante *pro tempore*

Ing. Vitaliano Pascasi

L'Avvocato

Avv. Chiara Mestichelli

Si allega:

- Contratto cliente/Avvocato;
- Decreto 10 marzo 2014 n. 55 – *Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.*